



COMUNE DI PASIAN DI PRATO

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 27.07.1998  
e modificato con deliberazione consiliare n. 95 del 29.11.2003.**

•

# **PREMESSA**

Il Regolamento di Polizia Mortuaria si articola in due parti:

## ***PARTE 1<sup>^</sup>***

---

La parte 1<sup>^</sup> comprende il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, nonché le istruzioni che saranno emanate dalla competente Unità Sanitaria Locale, cui si rinvia.

## ***PARTE 2<sup>^</sup>***

---

La parte 2<sup>^</sup> comprende le norme regolamentari comunali, qui di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, nonché delle altre norme di legge e regolamento a carattere nazionale e regionale.

La numerazione degli articoli delle due parti è indipendente.

**PARTE II**

# **TITOLO I**

## **NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune**

1) La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2) Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

3) Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all' art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4) Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:

a) l'Ufficio di Stato Civile provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti contrattuali, contabili o tecnici, attribuiti agli uffici competenti.

b) l'Ufficio di Segreteria provvede agli atti contrattuali;

c) l'Ufficio di Ragioneria provvede agli atti contabili;

d) L'Ufficio Tecnico Comunale provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

### **Art. 2 - Responsabilità**

1) il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2) Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### **Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2) Tra i servizi gratuiti sono compresi, indicativamente:

a) il servizio di osservazione dei cadaveri;

b) il trasporto dei cadaveri così come previsto all' art. 16, punto b) del D.P.R. 285/90;

c) l'inumazione;

d) la cremazione;

e) il cinerario comune;

f) il feretro e il cippo distintivo sulla sepoltura per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico;

g) la tumulazione di resti nell'ossario comune;

h) l'esumazione ordinaria delle salme;

3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che saranno stabilite dalla G.M. con propria deliberazione.

### **Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico.**

1) Presso l'Ufficio Tecnico sono conservati a disposizione del pubblico:

a) il registro di cui all' art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b) copia del presente Regolamento comunale;

c) copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285);

d) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;

e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;

f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;

g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;

h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241;

i) il registro dei reclami e delle osservazioni.

## **TITOLO II**

### ***DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI***

---

#### **Art. 5 - Depositi di osservazioni ed obitori**

1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

## **TITOLO III**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 6 - Trasporti funebri**

1) Nei cimiteri comunali potranno essere accolte le salme aventi diritto ai sensi della parte 1<sup>^</sup> del presente regolamento. Alle disposizioni di cui alla normativa vigente vista la particolare conformazione dei confini può essere derogato per salme di persone residenti in Comune di Martignacco, Campofornido e Udine ma rientranti nei confini delle Parrocchie di Passons, S.Caterina e Colloredo di Prato così come distinti nella planimetria dei territori parrocchiali allegate sub b) al presente regolamento. Su autorizzazione del Sindaco sono peraltro accolte nei cimiteri comunali anche le salme di persone:

- residenti in altro Comune per motivi di degenze ospedaliere.
- che abbiano ascendenti o discendenti di primo grado residenti nel Comune.
- che abbiano già altri ascendenti discendenti di primo grado tumulati o inumati nello stesso cimitero.

2) Per trasporti funebri si intendono:

a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporre;

b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;

c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un Cimitero ad un altro nello stesso Comune;

d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

3) il Comune provvede ai trasporti funebri esclusi quelli di resti o urne cinerarie, nell'ambito del territorio comunale mediante concessione a Ditte, regolarmente iscritte alla CCIAA quali esercenti di attività di pompe funebri, che facciano regolare richiesta all'Amministrazione.

4) La concessione di cui al precedente comma dovrà essere formalmente rilasciata dal Comune e sarà subordinata all'accettazione, da parte delle Ditte di pompe funebri che ne faranno richiesta, delle norme, e condizioni contenute nel presente regolamento.

5) La medesima concessione potrà essere revocata da parte del Comune a seguito del verificarsi di inadempienze al presente regolamento da parte dei concessionari.

6) I trasporti funebri eseguiti da terzi non concessionari nel territorio comunale sono soggetti al pagamento di un diritto fisso stabilito annualmente dalla G.M.

## **Art. 7 - Rimesse di carri funebri**

1) Le eventuali rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale;

b) essa dovrà essere convenientemente distanziata o convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, ed evitando ogni rischio di inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria, acustico ed ogni inconveniente derivante da odori molesti;

c) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;

d) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

## **Art. 8 - Orario dei trasporti funebri**

1) La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenute presenti le richieste pervenute in precedenza.

2) Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art.115 T.U.LL.PP.SS. e della concessione di cui al precedente articolo sono in condizione di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.

3) I servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi anche infrasettimanali.

4) Il Sindaco potrà consentire deroghe per:

a) festività consecutive;

b) onoranze funebri di salme di persone decedute in casa la cui osservazione svolta presso la medesima abitazione scada in giornate festive.

5) Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

## **Art. 9 - Modalità dei trasporti**

1) I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri

chiusi.

2) L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassetta ossario, di ossa o parti di cadavere comunque da contenersi in contenitori idonei al trasporto ai sensi del D.P.R. 285/90. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.

3) Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

4) In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari., il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

5) Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

## **Art. 10 - Percorsi dei trasporti funebri**

1) Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza.

## **Art. 11 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito**

1) Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.

2) In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 4 ore.

3) In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.

## **Art. 12 - Trasporti particolari**

1) Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita, in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.

2) I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.

3) Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

## **TITOLO IV**

### ***CIMITERI – SERVIZI - COSTRUZIONE***

---

#### **Art. 13 - Servizio di custodia**

- 1) Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
- 2) Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale e tramite affidamento a terzi delle eventuali operazioni di ricevimento delle salme nei cimiteri.
- 3) Il responsabile del servizio di custodia sovrintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.
- 4) Il responsabile del servizio di custodia è il responsabile dei servizi cimiteriali così come individuato dall' Amministrazione nei modi e termini di legge.

#### **Art. 14 - Piano regolatore cimiteriale -Delimitazione dei reparti**

- 1) Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
  - a) campi di inumazione;
  - b) tumulazioni individuali (loculi);
  - c) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe terragne o cappelle gentilizie);
  - d) cellette ossario;
  - e) cellette cinerarie;
  - f) ossario comune.
- 2) La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 15 - Campi ad inumazione**

- 1) I campi di inumazione sono costituiti dalle aree di cimitero distinte dai perimetri in bindero e dai cippi distintivi di campo recanti un carattere alfabetico.
- 2) Nei campi non recanti la distinzione sopracitata sarà cura dell'Amministrazione

Comunale provvederne alla posa a seguito dell'esumazione per rotazione delle salme.

3) Nei campi ad inumazione la sepoltura potrà avvenire solo per rotazione non è assolutamente ammessa la sepoltura di salme in campi diversi da quello in corso di utilizzazione. Eventuali spazi lasciati liberi da esumazioni fuori rotazione ordinaria non potranno essere utilizzati.

4) In ogni fossa potrà seppellirsi solamente una salma fatto salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto. Su autorizzazione del Sindaco si potranno peraltro inumare nelle sepolture in campo comune, appena sotto il piano di campagna e comunque sotto la rispettiva lapide e distinti con una cassetta in zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 36 del dpr 285/90 più volte citato, i resti di un congiunto del defunto ivi inumato e derivanti da esumazione ordinaria.

5) Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune la installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba.

6) Le lapidi e monumentini di cui al precedente comma devono avere le dimensioni massime di cm. 70 di larghezza, cm. 150 di lunghezza e cm. 110 di altezza e devono essere poste in opera secondo le quote e gli allineamenti da concordare con l'ufficio Tecnico e, trascorso un periodo di almeno sei mesi dalla data del decesso, su autorizzazione del Sindaco.

Dalla data di ingresso in vigore del presente regolamento a chi contravvenisse alle norme del presente articolo apponendo un manufatto senza l'autorizzazione prescritta dal precedente comma 5, sarà applicata la sanzione di L. 400.000, senza pregiudizio della facoltà insindacabile da parte del Comune della rimozione o sistemazione d'ufficio, previa contestazione formale alla Ditta esecutrice, di quelle che risultassero poste fuori dai termini di quota e di allineamento richiesti. Le ditte esecutrici di manufatti anche autorizzati che risultino, a controllo del personale addetto posti fuori dalle quote e dagli allineamenti previsti saranno diffidate a ricondurre i manufatti sulle quote e gli allineamenti previsti con diffida scritta recante un termine ultimo per la esecuzione dei lavori. Trascorso inutilmente detto termine, il Comune potrà provvedere alla sistemazione o alla rimozione del manufatto d'Ufficio ponendo le spese a carico della Ditta inadempiente e applicando a carico della ditta stessa la sanzione di L. 400.000.

Nel periodo compreso fra il primo mese dopo il decesso e il sesto mese necessario, come sopra descritto, alla posa dei manufatti definitivi è consentito apporre un recinto provvisorio secondo dimensioni, allineamenti e quote del manufatto definitivo.

L'apposizione è subordinata ad una comunicazione dell'esecuzione della posa nella quale devono essere segnalati nome della Ditta esecutrice dei lavori e nome e recapiti del committente. Nel caso di riscontro di irregolarità sulle modalità esecutive di posa sarà richiesta dal Comune l'immediata esecuzione delle opere di regolarizzazione della stessa. In caso di inadempienza verso la richiesta di cui sopra sarà facoltà del Comune rimuovere o sistemare il manufatto applicando alla Ditta inadempiente la sanzione di L. 200.000. In caso di rimozione il manufatto rimosso sarà messo a disposizione del proprietario presso il magazzino comunale e sarà ritirabile previo pagamento delle spese di rimozione. Trascorso il termine di giorni sessanta dalla data di rimozione notificata al proprietario il manufatto non ritirato si intenderà passato in proprietà al Comune senza pregiudizio alcuno della rivalsa della spesa sostenuta per la rimozione.

7) L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello

stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

8) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art.63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **Art. 16 - Sepolture private**

1) Le sepolture private possono consistere:

a) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sepolture private e tumulazione, della durata di 60 o 70 anni dalla data della concessione. La durata della concessione sarà determinata dalla Giunta a seconda del tipo di sepoltura;

b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 30 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;

c) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia) per la durata di 60 o 70 anni dalla data della concessione;

d) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 30 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;

e) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 30 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;

f) nell'uso a tempo determinato massimo di 99 anni delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.

2) Le concessioni di cui al precedente comma, possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà del Comune che annualmente delibera tramite la G.M. l'indirizzo in merito acconsentirle.

## **Art. 17 - Tumulazioni provvisorie**

1) In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art.76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi:

a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;

b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2) Il deposito provvisorio non può superare la durata di 18 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

3) Al deposito provvisorio sono destinati esclusivamente loculi colombari occupanti

posizioni di piano superiori al secondo al fine di garantire la disponibilità di loculi favorevoli per le concessioni definitive.

4) Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa di concessione da rapportare al periodo di fruizione concesso che viene determinata con delibera della G.M. e che può essere detratta dall' importo della concessione definitiva.

5) Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in ripristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.

## **Art. 18 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1) L'autorizzazione di cui all'art.79, 1° comma del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2) Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà alla cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi sono determinate dal Capo dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

# **TITOLO V**

## ***ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI***

---

### **Art. 19 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

1) Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite per rotazione dei campi di sepoltura, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 40 anni, dopo questo periodo e, comunque indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3) Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4) E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione per file.

5) Dello svolgimento delle esumazioni ordinarie per rotazione dei campi il Comune è tenuto a dare comunicazione tramite avviso apposto all'albo del Cimitero ove il campo stesso è posto e tramite cartello sul campo in rotazione che avvisi della necessità di porre in rotazione il campo stesso.

### **Art. 20 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie**

1) Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

2) Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art.83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.

3) Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4) Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono a totale carico dei

richiedenti ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.

5) Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

6) Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie dovranno essere assolutamente eseguite dal personale addetto ai cimiteri dietro pagamento al Comune di una tariffa di importo pari a quella stabilita dall'amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Municipale.

## **Art. 21 - Oggetti da recuperare**

1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si ritiene possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti, qualora ne abbiano diritto ereditario e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

## **Art. 22 - Disponibilità dei materiali**

1) Materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a richiederli per iscritto al Custode del Cimitero entro i tre mesi precedenti l'esumazione o estumulazione.

2) Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di venti giorni.

3) Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo d'asta pubblica.

4) Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5) Il Sindaco può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno dei Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

## **TITOLO VI**

### **SEPOLTURE PRIVATE REGIME DI CONCESSIONE**

#### **Art. 23 - Sepulture private**

- 1) La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepulture indicate all'art. 14, 1° comma, lettere b), c), d), e).
- 2) Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 3) Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- 4) In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
  - b) la sua durata;
  - c) la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso; la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
- 5) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto
- 6) E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
- 7) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- 8) Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

## **Art. 24 – Concessionari**

1) Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

2) Nelle sepoltura private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

3) Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art.433 Codice Civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

4) Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

5) Nelle sepoltura private a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario o della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia al momento del decesso.

6) La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

## **Art. 25 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni**

1) Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

## **Art. 26 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale**

1) Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata o di un'area cimiteriale deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.

2) La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3) Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepoltura private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepolture disponibili.

4) Il Sindaco può autorizzare la concessione di loculi a favore di persone viventi a condizione che siano ultrasettantacinquenni soli o vedovi e limitatamente a loculi destinati a loro medesimi e, se vedovi nello stesso padiglione del coniuge deceduto.

## **Art. 27 - Vigilanza dei Sindaco**

1) Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.

2) Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

## **Art. 28 - Sepolture private a tumulazione individuale (loculi)**

1) Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

2) Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 35 e successivi del presente Regolamento.

3) Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché una eventuale cassetta ossario.

4) Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è fornita direttamente dal Comune.

5) Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portatori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.

6) E' consentita l'installazione di vaschette portatori a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette medesime, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.

7) Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portatori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi.

8) Il Comune si riserva la facoltà di regolamentare o vietare la posa di cornici perimetrali come pure di determinate tipologie uniformi per le vaschette portatori o per i lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

9) Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.

10) Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che in determinati Cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portatori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

11) Resta in facoltà del Comune autorizzare su istanza e limitatamente a sepolture di

coniugi o di parenti di primo grado, la realizzazione di un sigillo unico per la copertura di due loculi attigui posti sul medesimo piano orizzontale nell'osservanza delle seguenti condizioni:

- L'istanza relativa all'autorizzazione di cui al presente punto dovrà essere sottoscritta da tutti i concessionari dei loculi oggetto dell'intervento;
- Le opere conseguenti e relative alla rimozione del rivestimento in pietra posto a divisorio dei sigilli di chiusura rimane a carico dei concessionari come ogni altra operazione necessaria alla realizzazione di quanto richiesto;
- L'onere di fornitura del sigillo doppio resta a carico dei richiedenti e il Comune rientra con l'autorizzazione in possesso dei sigilli originali destinati al loculo;
- L'autorizzazione all'esecuzione delle opere di che trattasi è subordinata al pagamento delle spese di ripristino stabilite annualmente dalla G.M.. In caso di apposizione di lapidi nei termini previsti dal presente comma i termini di scadenza delle concessioni dei loculi interessati si intendono unificate a quello più prossimo. In ogni caso questo termine non potrà essere inferiore a 20 anni dalla data della ultima tumulazione.

## **Art. 29 - Tombe di famiglia**

- 1) Le tombe di famiglia e per collettività di cui all'art. 14 lett. c) sono comprese nei campi monumentali descritti al successivo art. 30;

## **Art. 30 - Definizione dei campi Monumentali**

### **Per il Cimitero di Pasion di Prato - Capoluogo**

- l'area scoperta esistente sul lato Nord-Est dell'ampliamento, delimitata dalla recinzione e dal muro di contenimento del rilevato esistente a Sud, come dalla planimetria allegata al presente regolamento.

### **Per il Cimitero della frazione di Passons**

- l'area scoperta esistente sul lato Est dell'ampliamento, delimitata dalla recinzione e dalla piantumazione che la separa ad Ovest dai Campi Comuni e a Nord dai loculi colombari, come nella planimetria allegata al presente regolamento.

### **Per il Cimitero della frazione di Colloredo di Prato**

- l'area scoperta esistente sul lato Nord dell'ampliamento, delimitata dalla recinzione e dai vialetti in porfido che la separano a Sud dai campi comuni e ad Ovest dai loculi colombari;
- l'area scoperta esistente sul lato Sud dell'ampliamento, delimitata dalla recinzione e dal vialetto in porfido che la separa a Nord dai campi comuni il tutto come dalla planimetria allegata al presente regolamento.

## **Art. 31**

1) I campi sono divisi in sei parti individuate dalle lettere A), B), C), D), E), F), a ciascuna delle quali corrispondono tipologie diverse di costruzione delle sepolture come specificato agli articoli 29/e e 29/f.

## **Art. 32**

1) Il numero delle nuove concessioni viene fissato annualmente con delibera della G.M.

## **Art. 33**

1) Nei Campi "A" e "B", sia per quanto si riferisce alla parte sotterranea delle sepolture, che nei riguardi della loro struttura, disposizione, materiale d'esecuzione ecc. il concessionario dovrà attenersi strettamente al presente regolamento presentando il progetto sia per la sistemazione della cripta sotterranea che della parte fuori terra, per la prescritta concessione edilizia. I muri perimetrali sotterranei dovranno essere compresi nei limiti dell'area concessa, dovranno avere uno spessore non inferiore a ml 0.15, essere realizzati in calcestruzzo di cemento armato di caratteristiche tali da consentire l'assoluta impermeabilità della cripta ed avere le pareti interne intonacate.

2) Le cripte saranno coperte da una sola soletta in cemento armato calcolata nel rispetto della normativa vigente per resistere ad un carico d'esercizio di 400 Kg/mq. oltre al carico permanente. L'estradosso della soletta sarà posto a quota - 0,35 ml rispetto al piano di riferimento e verrà opportunamente protetto per impedire qualsiasi filtrazione d'acqua.

3) I loculi dovranno avere le dimensioni minime nette interne di ml. 2,25 x 0,75 x 0,70 (h) e dovranno avere caratteristiche conformi alle prescrizioni di legge. Le divisioni dei loculi saranno costituite da solette di cemento armato di spessore non inferiore a ml. 0,10 perfettamente intonacate con malta di cemento.

4) Ogni cripta dovrà essere disposta in modo da permettere in ogni tempo l'inumazione e l'esumazione di qualsiasi salma senza toccare alcuna delle altre sepolture, costituendo in definitiva tanti colombari isolati, i quali dovranno essere realizzati e chiusi a norma di legge.

5) La terra di scavo, i rottami ed ogni altro residuo della costruzione dovranno a cura e spese del concessionario, essere trasportati a rifiuto fuori dal Cimitero e nell'esecuzione dei lavori sarà vietato di ingombrare con materiali le sepolture circostanti, le strade i viali, i vialetti, le aiuole erbose, le cunette ecc. che dovranno comunque essere ripristinati prima della fine dei lavori.

6) Per tutti gli effetti s'intende per piano del terreno:

a) nel Cimitero di Pasian di Prato (Capoluogo), quello situato a ml. +0,83 rispetto ai vertici contigui dei campi di sepoltura "I" ed "L", ovvero quello dettato dalle quote dei binderi che individuano il campo interessato;

b) nei Cimiteri di Passons e Colloredo di Prato, il livello dettato dalle quote dei binderi che individuano il Campo interessato.

7) Nei campi "A" l'apertura per l'introduzione dei feretri non potrà essere minore di ml. 0,85 x 1,50 e dovrà essere chiusa in modo da impedire filtrazioni.

8) La distanza minima fra la muratura in elevazione della cappella gentilizia ed i confini laterali del lotto in concessione dovrà essere pari a ml. 0,35 tenendo conto, in detta misurazione, anche delle eventuali sporgenze della muratura medesima e con esclusione delle eventuali sporgenze della muratura medesima e con esclusione altresì degli eventuali sporti della copertura la cui estensione può essere protratta fino a ml. 0.10 dal confine del lotto edificato. La cappella gentilizia sorgerà in aderenza al muro di cinta dei cimitero e sarà da questo separata mediante un idoneo giunto tecnico opportunamente mascherato.

9) Non è consentito collocare salme sopra terra in colombari individuali, costruiti interamente lungo le pareti delle Cappelle funerarie previste nel campo A).

10) Nei campi "B" l'apertura per l'introduzione dei feretri non potrà essere minore di ml. 0,90 x 2,00 e dovrà essere chiusa in modo da impedire filtrazioni. L'elemento di chiusura sarà posto a quota + 0,45 rispetto al piano di riferimento, tale quota rappresenta l'altezza massima raggiungibile dall'edicola funeraria che costituisce copertura della cripta; quest'ultima si svilupperà interamente entro terra. La distanza minima fra le parti fuori terra del monumento funebre ed i confini laterali dei lotto in concessione dovrà essere pari a ml. 0,35. Contro il muro di cinta dei cimiteri potrà essere eretto in aderenza, ma da questi separato mediante un idoneo giunto tecnico opportunamente mascherato, un manufatto monumentale che - entro il limite di larghezza precedentemente fissato - avrà uno spessore massimo di 40 cm. (comprensivi del giunto tecnico) e non supererà in altezza l'intradosso della copertina di coronamento detta recinzione.

## Art. 34

Le caratteristiche delle concessioni risultano dalle seguenti tabelle (modificate con delibera c.c. in approvazione):

<b><u>CIMITERO DI PASIAN DI PRATO –</u></b>						
<b><u>CAPOLUOGO</u></b>						

CARATTERISTICHE	CAMPOA	CAMPOB	CAMPOC	CAMPOD	CAMPOE	CAMPOF
AREA SOPRA TERRA	2.80*3.15 +G.T.	2.80*3.00 +G.T.	1.20*2.40	1.20*2.40	1.20*2.40	1.20*2.40
AREA SOTTO TERRA	3.50*3.15 EST.	3.50*3.15 EST.	1.90*2.25 INT.	1.90*2.25 INT.	2.80*2.25 INT.	2.80*2.25 INT.
PROFONDITÀ MAX	3.25	3.25	2.50	3.30	2.50	3.30
N° MAX COLOMBARI SOTTO TERRA	9+ OSSARI	9+ OSSARI	2	3	4	6
ALTEZZA MAX. FUORI TERRA	COME ART. 29/F	COME ART. 29/D	COME ART. 29/F	COME ART. 29/F	COME ART. 29/F	COME ART. 29/F

## **CIMITERO DI PASSONS**

CARATTERISTICHE	CAMPOA	CAMPOB	CAMPOC	CAMPOD	CAMPOE	CAMPOF
AREA SOPRA TERRA	2.80*3.15	2.80*3.15	1.20*2.40	1.20*2.40	1.20*2.40	1.20*2.40
AREA SOTTO TERRA	3.50*3.50 EST.	3.50*3.50 EST.	1.90*2.25 INT.	1.90*2.25 INT.	2.80*2.25 INT.	2.80*2.25 INT.
PROFONDITÀ MAX	3.25	3.25	2.50	3.30	2.50	3.30
N° MAX COLOMBARI SOTTO TERRA	9+ OSSARI	9+ OSSARI	2	3	4	6
ALTEZZA MAX. FUORI TERRA	COME ART. 29/F	COME ART. 29/D	COME ART. 29/F	COME ART. 29/F	COME ART. 29/F	COME ART. 29/F

## **CIMITERO DI COLLOREDO DI PRATO**

CARATTERISTICHE	CAMPOA	CAMPOB	CAMPOC	CAMPOD	CAMPOE	CAMPOF
AREA SOPRA TERRA	2.80*3.10	2.80*3.10	1.20*2.40	1.20*2.40	1.20*2.40	1.20*2.40
AREA SOTTO TERRA	3.50*3.50 EST.	3.50*3.50 EST.	1.90*2.25 INT.	1.90*2.25 INT.	2.80*2.25 INT.	2.80*2.25 INT.
PROFONDITÀ MAX	3.25	3.25	2.50	3.30	2.50	3.30
N° MAX COLOMBARI SOTTO TERRA	9+ OSSARI	9+ OSSARI	2	3	4	6
ALTEZZA MAX. FUORI TERRA	COME ART. 29/F	COME ART. 29/D	COME ART. 29/F	COME ART. 29/F	COME ART. 29/F	COME ART. 29/F

### **Art. 35**

1) Nei campi C), D), E) ed F) le tombe saranno "terragne", vale a dire saranno costituite da una cripta sotterranea fornita dal Comune, la cui copertura emergerà dal terreno al massimo di ml. 0.30, realizzata secondo i tipi allegati al presente regolamento. Al concessionario farà carico tutto il rivestimento esterno del manufatto con marmo o pietra naturale (con esclusione di altri materiali) oltre alla chiusura interna dei singoli loculi. Al termine della concessione qualora non ne venga richiesto il rinnovo dagli eredi, questi ultimi nulla potranno pretendere dall'Amministrazione comunale per i rivestimenti di cui sopra che passeranno totalmente in proprietà al Comune unicamente alla cripta sottostante in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del presente Regolamento. Sopra la copertura è consentito al concessionario, oltre al rivestimento di cui sopra, la collocazione di cippi, stele o monumentali che non abbiano eccessiva altezza e comunque non superiore a ml. 1,50.

2) Nel campo A) sono consentite costruzioni di cappelle gentilizie che non potranno comunque superare l'altezza di ml. 3.50.

3) Tanto per i campi A) quanto per i campi B) il progetto, corredato da adeguata documentazione fotografica della zona circostante la tomba da erigersi, nonché da disegni che consentano l'opportuna valutazione delle caratteristiche architettoniche e costruttive, dovrà

essere sottoposto alla preventiva approvazione del Comune, il quale se ne riserva discrezionalmente l'approvazione in relazione alle caratteristiche ambientali esistenti e prefigurabili.

### **Art. 36**

1) Per tutti i campi monumentali compreso quello dei Capoluogo le tariffe di concessione sono quelle descritte nella tabella di cui all' art. – 51 o - del previgente regolamento Comunale di Polizia Mortuarie già approvate con deliberazione dei Consiglio Comunale n° 3 del 26/1/1988.

2) Le tariffe relative ai campi C), D), E), F), potranno essere modificate con deliberazione della Giunta Municipale a seguito dei riscontro oggettivo della variazione del prezzo di costruzione delle cripte che saranno realizzate di volta in volta.

3) Le tariffe relative alla concessione delle aree dei campi e) b) potranno invece essere rettificare sempre con deliberazione della Giunta Municipale per il verificarsi di nuove condizioni sia di carattere economico che oggettivo.

### **Art. 37**

1) Sono a carico del concessionario le eventuali imposte e tasse, ed inoltre le spese contrattuali inerenti alla concessione.

### **Art. 38**

1) La concessione non potrà essere alienata o altrimenti sub ceduta.

### **Art. 39**

1) La manutenzione ordinaria e straordinaria e la buona conservazione dei monumenti e delle cripte, comprese quelle fornite dal Comune, è a totale carico del concessionario e dei suoi eredi. In caso di trascuratezza o d'urgenza, il Comune potrà curare direttamente l'esecuzione delle opere necessario, con rivalsa verso gli obbligati, a norma di legge.

### **Art. 40**

1) In caso di decesso del concessionario si procederà secondo le modalità descritte all'art. 34 del presente regolamento.

## **Art. 41**

1) La costruzione dei monumento funerario dovrà essere iniziata entro il termine di un anno dalla data di rilascio della relativa concessione edilizia e portata a compimento entro tre anni dalla data della stessa.

2) In caso di inadempienza dei termini suddetti, la Giunta Municipale avrà la facoltà di dichiarare decaduta la concessione cimiteriale e di disporre altrimenti e liberamente dell'area.

## **Art. 42**

1) E' vietata l'inumazione di salme nel terreno e nella costruzione oggetto della concessione, prima che sia stato completamente eseguito ed ultimato il monumento, anche nella parte al di sopra del piano terreno.

## **Art. 43**

1) Il concessionario non potrà comunque iniziare i lavori, se non avrà depositato nella Cassa Comunale una somma corrispondente a 1/10 del prezzo della concessione a titolo di cauzione per la fedele e regolare esecuzione delle opere, e per gli eventuali danni comunque causati dai lavori. Tale cauzione sarà restituita dopo il favorevole collaudo da parte di un tecnico abilitato nominato dall'Amministrazione Comunale con spese a totale carico del concessionario.

## **Art. 44**

1) Le domande di concessione, redatte in carta legale, saranno prese in considerazione solo se accompagnate dalla bolletta di ricevuta comprovante l'eseguito versamento del prezzo di tariffa nella cassa comunale.

## **Art. 45 - Cellette ossario**

1) Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.

2) La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

## **Art. 46 - Cellette cinerarie**

1) Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

2) A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.

## **Art.47 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso**

1) Nelle sepolture private l'esercizio dei diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.

2) In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazione ed estumulazione è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

3) Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.

4) Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

5) Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

## **Art. 48 - Divisione e rinuncia**

1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3) Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4) Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Sindaco.

5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di una unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

## **Art. 49 - Morte del concessionario**

1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.24, 2°, 3° e 4° comma, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 10 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 24, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto,

3) Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 37.

4) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 24, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

5) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art 37.

6) La concessione revocata, una volta liberata dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

## **Art.50 - Sepolture private - Scadenza**

1) L'ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza, mediante affissione di avvisi.

2) Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 24.

3) Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

4) Le pubbliche affissioni degli avvisi di cui al 1° comma hanno luogo all'albo pretorio del Comune nei cimiteri e mediante deposito fra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art.4.

5) I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

## **Art.51 - Manutenzione delle sepolture private**

1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per la parte da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2) Qualora venga riscontrata una carenza di manutenzione delle sepolture private che possano compromettere il particolare decoro del campo monumentale resta in facoltà del Comune l'esecuzione delle opere necessarie con rivalsa della spesa sul concessionario o sugli eredi aventi diritto.

## **Art. 52 - Decadenza e revoca delle sepolture private**

1) Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2) La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

3) Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 60 giorni.

4) Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5) Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 20 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.

6) La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per un anno l'originale di essa, corredato degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

7) Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n.241.

## **Art. 53 - Fascicoli per le sepolture private**

1) Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2) Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepoltevi e gli altri elementi

che siano ritenuti utili.

3) Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

4) Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

5) I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

## **Art. 54 - Concessioni perpetue**

1) Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, si intendono concesse con durata novantanovenale.

## **Art. 55 - Retrocessione di sepoltura privata**

1) La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune,

2) All'atto detta rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo determinato volta per volta dalla G.M.

3) Per le concessioni a tempo indeterminato, il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni

## **TITOLO VII**

### ***POLIZIA CIMITERIALE***

---

#### **Art. 56 - Divieti**

1) Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

2) In particolare è vietato:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora ad esclusione di quelli usati nel corso di liturgie religiose,

b) introdurre oggetti estranei o indecorosi,

c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,

d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,

e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,

f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,

g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,

h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,

i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,

l) eseguire qualsiasi lavoro sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,

m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta dal Sindaco,

n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,

o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della Ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,

p) svolgere - cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del

Sindaco,

q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di buona radicazione,

r) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguire nel Cimitero, limitatamente all' accesso ai viali, e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa ecc.) risulti dall'autorizzazione,

s) Introdurre cani, anche se condotti al guinzaglio.

Tale divieto non si applica ai mezzi comunali o Ditte operanti per conto del Comune.

## **Art. 57 - Ornamenti delle sepolture**

1) L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o provvisorio, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2) Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata ove necessario, dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

3) I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

4) I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento.

5) Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di lapidi copritomba definitive provvisorie non potrà mai eccedere i due terzi della fossa e le dimensioni massime di cm. 150x70x110h, né alterare le distanze fra una fossa e l'altra.

6) I vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

## **Art. 58 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri - Elenco delle Ditte autorizzate.**

1) I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa dietro corrispettivo all'interno dei Cimiteri devono essere iscritti in un apposito elenco delle Ditte autorizzate, che è conservato presso l'Ufficio Comunale, e presso il Cimitero, tra gli atti a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

2) Per l'iscrizione nell'elenco delle Ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri,

gli interessati devono presentare domanda al Sindaco corredandola, del certificato di iscrizione nel registro Ditte tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.

3) Dell'accettazione della domanda è data comunicazione al richiedente e all'Ufficio Tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia per l'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del 1° comma.

4) Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia o, in sua assenza, al custode, ad ogni ingresso nel Cimitero.

5) In caso di violazione del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli da 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e il Sindaco pronuncia la sospensione, per un periodo determinato, dall'iscrizione nell'elenco delle Ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.

6) La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo di messo comunale all'interessato, e contemporaneamente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia ai fini di cui al 1° comma. Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.

7) Nei casi più gravi o di recidiva, il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, dispone la definitiva radiazione dall'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri, con le modalità di cui al 6° comma.

8) In caso di radiazione, non può essere consentita una nuova iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo se non dopo 5 (cinque) anni.

## **Art. 59 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1) Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

2) Inoltre, è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3) al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5) il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta, a giudizio dei competenti Settori dell'U. S. L..

# SOMMARIO

<b>REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA</b> .....	1
PREMESSA .....	2
PARTE 1^ .....	2
PARTE 2^ .....	2
PARTE II.....	3
<b>TITOLO I</b> .....	4
ART. 1 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE.....	4
ART. 2 - RESPONSABILITÀ .....	4
ART. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO .....	5
ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	5
<b>TITOLO II</b> .....	6
ART. 5 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONI ED OBITORI.....	6
<b>TITOLO III</b> .....	7
ART. 6 - TRASPORTI FUNEBRI.....	7
ART. 7 - RIMESSE DI CARRI FUNEBRI .....	8
ART. 8 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI.....	8
ART. 9 - MODALITÀ DEI TRASPORTI.....	8
ART. 10 - PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI.....	9
ART. 11 - LUOGO E MODALITÀ DI SOSTA PER I CADAVERI IN TRANSITO.....	9
ART. 12 - TRASPORTI PARTICOLARI .....	9
<b>TITOLO IV</b> .....	10
ART. 13 - SERVIZIO DI CUSTODIA .....	10
ART. 14 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE -DELIMITAZIONE DEI REPARTI... ..	10
ART. 15 - CAMPI AD INUMAZIONE.....	10
ART. 16 - SEPOLTURE PRIVATE .....	12
ART. 17 - TUMULAZIONI PROVVISORIE .....	12
ART. 18 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....	13
<b>TITOLO V</b> .....	14
ART. 19 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE.....	14
ART. 20 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE .....	14
ART. 21 - OGGETTI DA RECUPERARE .....	15
ART. 22 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI .....	15
<b>TITOLO VI</b> .....	17
ART. 23 - SEPOLTURE PRIVATE .....	17
ART. 24 – CONCESSIONARI.....	18
ART. 25 - CONCESSIONI A COLLETTIVITÀ, ENTI OD ISTITUZIONI .....	18
ART. 26 - MODALITÀ PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE .....	18
ART. 27 - VIGILANZA DEI SINDACO .....	19
ART. 28 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI) .....	19
ART. 29 - TOMBE DI FAMIGLIA.....	20
ART. 30 - DEFINIZIONE DEI CAMPI MONUMENTALI.....	20
ART. 31.....	21
ART. 32.....	21
ART. 33.....	21

ART. 34.....	22
ART. 35.....	23
ART. 36.....	24
ART. 37.....	24
ART. 38.....	24
ART. 39.....	24
ART. 40.....	24
ART. 41.....	25
ART. 42.....	25
ART. 43.....	25
ART. 44.....	25
ART. 45 - CELLETTE OSSARIO.....	25
ART. 46 - CELLETTE CINERARIE .....	26
ART. 47 - SEPOLTURE PRIVATE - ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO .....	26
ART. 48 - DIVISIONE E RINUNCIA .....	26
ART. 49 - MORTE DEL CONCESSIONARIO .....	27
ART. 50 - SEPOLTURE PRIVATE - SCADENZA .....	27
ART. 51 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE .....	28
ART. 52 - DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE .....	28
ART. 53 - FASCICOLI PER LE SEPOLTURE PRIVATE .....	28
ART. 54 - CONCESSIONI PERPETUE .....	29
ART. 55 - RETROCESSIONE DI SEPOLTURA PRIVATA.....	29
<b>TITOLO VII</b> .....	30
POLIZIA CIMITERIALE.....	30
ART. 56 - DIVIETI.....	30
ART. 57 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE .....	31
ART. 58 - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI - ELENCO DELLE DITTE AUTORIZZATE .....	31
ART. 59 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI.....	32